

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 Aprile 2009

che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(2009/336/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Mediante la decisione 2005/56/CE ⁽²⁾, la Commissione ha istituito l'Agenzia esecutiva «Istruzione, audiovisivi e cultura» (di seguito «l'agenzia») e l'ha incaricata della gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura.
- (2) Successivamente, la Commissione ha modificato a più riprese il mandato dell'agenzia per estenderlo alla gestione di nuovi progetti e programmi.
- (3) In occasione di nuove modifiche occorre, per motivi di chiarezza, sostituire la decisione 2005/56/CE con la presente decisione.
- (4) Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di istituire agenzie esecutive conformemente allo statuto generale stabilito dallo stesso regolamento e di affidare loro determinati compiti riguardanti la gestione di uno o più programmi comunitari.
- (5) L'istituzione di un'agenzia esecutiva è intesa a far sì che la Commissione si concentri sulle sue attività e funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza tuttavia perdere il controllo e la responsabilità ultima delle azioni gestite dalle agenzie esecutive.
- (6) La gestione di alcuni aspetti centralizzati dei programmi nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura riguarda l'esecuzione di progetti di carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di conoscenze tecniche e finanziarie per tutto il ciclo del progetto.
- (7) La delega ad un'agenzia esecutiva di compiti connessi all'esecuzione di tali programmi può avvenire secondo una chiara separazione tra, da un lato, le tappe di programmazione e l'adozione delle decisioni di finanziamento, di competenza dei servizi della Commissione e, dall'altro, l'esecuzione dei progetti, che può essere affidata ad un'agenzia esecutiva.
- (8) L'istituzione di un'agenzia esecutiva non modifica la delega del Consiglio alla Commissione concernente la gestione di alcune fasi delle azioni contemplate da vari programmi e neppure la delega di compiti di gestione ad agenzie nazionali a titolo di taluni programmi.
- (9) In merito, da un'analisi del rapporto costi/benefici si è evinto che il ricorso ad un'agenzia esecutiva per la gestione di alcuni aspetti centralizzati di programmi nei settori dell'istruzione e della cultura rappresenta la soluzione più vantaggiosa tanto sul piano finanziario quanto sul piano non finanziario.
- (10) Il programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) forma parte del mandato attuale dell'agenzia; esso è venuto a scadere il 31 dicembre 2008 ed è stato sostituito, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, dal programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 destinato a migliorare la qualità dell'istruzione superiore e a promuovere la comprensione interculturale mediante la cooperazione con paesi terzi (di seguito il «programma Erasmus Mundus II»).
- (11) Una valutazione esterna eseguita nel febbraio 2009 a cura della Commissione ha dimostrato che il ricorso all'agenzia costituisce la migliore soluzione per la gestione del programma Erasmus Mundus II. In tale valutazione si è quindi raccomandato di estendere il mandato dell'agenzia alla gestione di tale programma.

⁽¹⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35.

- (12) Il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione ⁽¹⁾ fissa il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003.
- (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive.
- (14) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2005/56/CE,
- 1) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (PHARE), previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio ⁽²⁾;
- 2) il programma d'incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000), approvato con decisione 95/563/CE del Consiglio ⁽³⁾;
- 3) il programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II — Formazione) (1996-2000), approvato con decisione 95/564/CE del Consiglio ⁽⁴⁾;

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione dell'agenzia

1. È istituita un'agenzia esecutiva (di seguito «l'agenzia») per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, il cui statuto e le principali norme di funzionamento sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 58/2003.

2. La denominazione dell'agenzia è «Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura».

Articolo 2

Luogo di insediamento

La sede dell'agenzia è fissata a Bruxelles.

Articolo 3

Durata

L'agenzia è istituita per un periodo che inizia il 1° gennaio 2005 e termina il 31 dicembre 2015.

Articolo 4

Obiettivi e compiti

1. L'agenzia è responsabile della gestione di alcuni aspetti dei seguenti programmi comunitari:

- 4) la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia d'istruzione «Socrate» (2000-2006), approvata con decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
- 5) la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (2000-2006), approvato con decisione 1999/382/CE del Consiglio ⁽⁶⁾;
- 6) il programma d'azione comunitaria «Gioventù» (2000-2006), approvato con decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾;
- 7) il programma «Cultura 2000» (2000-2006), approvato con decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾;
- 8) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (2000-2006), prevista dal regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio ⁽⁹⁾;
- 9) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, al Montenegro, alla Serbia e al Kosovo (UNSCR 1244) (2000-2006), approvati nell'ambito del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio ⁽¹⁰⁾;

⁽²⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

- 10) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative alle misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euro-mediterraneo, approvate dal regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio ⁽¹⁾;
- 11) la terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006), approvata con decisione 1999/311/CE del Consiglio ⁽²⁾;
- 12) i progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali (2001-2005), approvato con decisione 2001/196/CE del Consiglio ⁽³⁾;
- 13) i progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione (2001-2005), approvato con decisione 2001/197/CE del Consiglio ⁽⁴⁾;
- 14) il programma d'incentivazione dello sviluppo delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2006), approvato con decisione 2000/821/CE del Consiglio ⁽⁵⁾;
- 15) il programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2006), approvato con decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾;
- 16) il programma pluriennale per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning) (2004-2006), approvato con decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾;
- 17) il programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (2004-2006), approvato con decisione 2004/100/CE del Consiglio ⁽⁸⁾;
- 18) il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006), approvato con decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾;
- 19) il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (2004-2006), approvato con decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾;
- 20) il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (2004-2006), approvato con decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾;
- 21) il programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008), approvato con decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾;
- 22) i progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d'istruzione terziaria e d'istruzione e formazione professionali (2006-2013), approvato con decisione 2006/910/CE del Consiglio ⁽¹³⁾;
- 23) i progetti che possono essere finanziati in base alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù (2006-2013), approvato con decisione 2006/964/CE del Consiglio ⁽¹⁴⁾;

⁽¹⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 71 del 13.3.2001, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 71 del 13.3.2001, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82.

⁽⁶⁾ GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6.

⁽⁹⁾ GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.

⁽¹⁰⁾ GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

⁽¹¹⁾ GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.

⁽¹²⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU L 346 del 9.12.2006, pag. 33.

⁽¹⁴⁾ GU L 397 del 30.12.2006, pag. 14.

- 24) il programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013), approvato con decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- 25) il programma «Cultura» (2007-2013), approvato con decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- 26) il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (2007-2013), approvato con decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- 27) il programma «Gioventù in azione» (2007-2013), approvato con decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- 28) il programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (2007-2013), approvato con decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
- 29) il programma d'azione Erasmus Mundus (II) 2009-2013 per il miglioramento della qualità dell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi, approvato con decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾;
- 30) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni relative all'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'Asia, approvati nel quadro del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio ⁽⁷⁾;
- 31) i progetti nei settori dell'istruzione superiore e della gioventù che possono essere finanziati in base alle disposizioni dello strumento di assistenza preadesione (IAP), istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio ⁽⁸⁾;
- 32) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati in base alle disposizioni dello strumento europeo di vicinato e partenariato, istituito dal regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾;
- 33) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati mediante lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, istituito dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾;
- 34) i progetti nei settori dell'istruzione superiore e della gioventù che possono essere finanziati mediante lo strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito, istituito dal regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio ⁽¹¹⁾;
- 35) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati mediante risorse del Fondo europeo di sviluppo, in applicazione dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, d'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 [decisione 2003/159/CE del Consiglio ⁽¹²⁾], modificata dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 [decisione 2005/599/CE del Consiglio ⁽¹³⁾].

2. Quanto alla gestione degli aspetti dei programmi comunitari di cui al paragrafo 1, l'agenzia sarà incaricata dei compiti seguenti:

- a) la gestione di tutto il ciclo di vita dei progetti a titolo dell'esecuzione dei programmi comunitari che le sono affidati, in base al programma di lavoro annuale che vale come decisione di finanziamento in materia di sovvenzioni e di contratti nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura adottato dalla Commissione o in base alle decisioni di finanziamento specifiche approvate dalla Commissione, nonché dei controlli necessari a tal fine, adottando le opportune decisioni, in applicazione della delega della Commissione;
- b) l'adozione degli strumenti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l'esecuzione, conformemente alla delega della Commissione, di tutte o parte delle operazioni necessarie alla gestione dei programmi comunitari, in particolare quelle relative alla concessione delle sovvenzioni e ai contratti;

⁽¹⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83.

⁽⁷⁾ GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

⁽⁹⁾ GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

⁽¹¹⁾ GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41; rettifica nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 16.

⁽¹²⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 27.

⁽¹³⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 26.

- c) la raccolta, l'analisi e la trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie per guidare l'attuazione dei programmi comunitari;
- d) l'allestimento, a livello comunitario, della rete di informazioni sull'istruzione in Europa (Eurydice) per la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni come pure la produzione di studi e di pubblicazioni.

3. L'agenzia può essere incaricata dalla Commissione, previo parere del comitato delle agenzie esecutive, dell'esecuzione di compiti della stessa natura nell'ambito di altri programmi comunitari nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, a titolo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 58/2003, diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

4. La decisione di delega della Commissione definisce in dettaglio tutti i compiti affidati all'agenzia e viene modificata in funzione degli ulteriori compiti che potrebbero esserle affidati. È trasmessa per informazione al comitato delle agenzie esecutive.

Articolo 5

Struttura organizzativa

1. L'agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore che sono designati dalla Commissione.
2. I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.
3. Il direttore dell'agenzia è nominato di massima per quattro anni. La durata del suo mandato tiene conto della durata prevista per l'esecuzione dei programmi comunitari la cui gestione è affidata all'agenzia.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2009.

Per la Commissione
Ján FIGEL
Membro della Commissione

Articolo 6

Sovvenzione

A prescindere da altre entrate, per il suo funzionamento l'agenzia riceve una sovvenzione imputata al bilancio generale dell'Unione europea come pure risorse dal Fondo europeo di sviluppo. La sovvenzione e le risorse in questione sono attinte dalla dotazione finanziaria dei programmi interessati di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e, se del caso, dalla dotazione di altri programmi comunitari la cui esecuzione è affidata all'agenzia in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 7

Controllo e rendiconto d'esecuzione

L'agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell'esecuzione dei programmi che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell'atto di delega.

Articolo 8

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L'agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004.

Articolo 9

Abrogazione

La decisione 2005/56/CE è abrogata.